UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA
(Provincia di Piacenza)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (art.7, comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni, L.R. 11/2004, comma 28, art.14, D.L. 78/2010)

****

Rep. n. 2

Il giorno **ventotto** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaquattordici**, nella Sede dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, con la presente convenzione, tra i signori:
- **Marco Rossi**, nato a Bobbio (Pc) il 30/08/1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BOBBIO** (codice fiscale: 00179440334), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Massimo Castelli**, nato a Piacenza il 26/03/1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CERIGNALE** (codice fiscale: 80002590331), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Massimo Poggi**, nato a Piacenza il 13/06/1959, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI COLI** (codice fiscale: 00229510334), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Ettore Bossini**, nato a Cremona il 26/04/1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA** (codice fiscale: 80004220333), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 26/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Giovanni Piazza** nato a Piacenza il 11/07/1971, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI OTTONE** (codice fiscale: 00231170333), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Bruno Repetti**, nato a Piozzano (Pc) il 05/06/1946, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PIOZZANO** (codice fiscale: 00224310334), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 25/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Lodovico Albasi**, nato a Piacenza il 04/04/1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TRAVO** (codice fiscale: 00230140337), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Claudia Borrè**, nata a Bobbio (Pc) il 18/02/1972, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ZERBA** (codice fiscale: 00231550336), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 22/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Massimo Castelli**, nato a Piacenza il 26/03/1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA** (codice fiscale: 01666200330), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 6 del 28/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo in data 29/10/2013 i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli

Trebbia e Luretta in conformità all'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, all'art. 14 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e all'art. 19 della L.R. 21/2012;

- i comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba aderenti all'Unione Valli Trebbia e Luretta fanno parte dell'ambito territoriale ottimale Appennino Piacentino e lo esauriscono;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, comma 3, della L.R.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione come definiti dall'art.14 comma 28, del D. L.78/2010 convertito con la Legge 122/2010;
- visti gli artt. 6, 7 e 8 dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la durata e l'eventuale recesso;
- vista la legge regionale 24 maggio 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutti i comuni dell'ambito ottimale hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione, della gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione comprensiva della gestione del sistema informativo territoriale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) Oggetto della presente convenzione è la gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004 ed in ottemperanza con quanto indicato dalla Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna", tramite la costituzione del Sistema Informatico Associato (di seguito SIA).
2) Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata delle tecnologie dell'Informazione e della comunicazione, di seguito ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, conformemente con il Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna, garantendo all'unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete).
3) I successivi articoli descrivono le attività conferite in base alla presente convenzione, che potranno essere ulteriormente dettagliate nel funzionigramma degli enti nel rispetto del principio di integralità.

ART. 2 – IL SIA

1) Sono attività in capo al SIA:
    a. Ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con il sistema regionale;

b. Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione;
c. Gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con il sistema informativo integrato regionale;
d. Indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi, nonché l'adeguata formazione agli utenti;
e. Sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;
f. Implementare, rendere fruibili e, ove direttamente interessato, mantenere aggiornate, le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente, oggetto di fruizione, comunicazione o scambio nell'esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone del punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
g. Gestire ed implementare iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
h. Coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i comuni e l'Unione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure (di configurazione, monitoraggio...);
i. Rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
j. Supportare l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze, e proponendone le modalità più efficaci di gestione;
k. Gestire il CED sovracomunale, coerentemente con quanto previsto dalle norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, con riferimento a quanto indicato al successivo art 3;
l. Gestire il Sistema Informativo Territoriale dell'unione, come definito al successivo articolo 4;
m. Evolvere il portale web dell'Unione e dei Comuni con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e l'anticorruzione;
n. Espletare procedure uniche per l'acquisizione di forniture e servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le convenzioni Consip ed IntercentER laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto;
o. Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne;
p. Gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei propri Comuni;
q. Effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locale o in outsourcing;

r. Fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni di riferimento sui temi oggetto della presente convenzione.

2) L'Unione identifica il responsabile del SIA al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
   a. Coordinare le attività elencate al precedente comma 1;
   b. Svolgere direttamente le specifiche attività di coordinamento ed ideazione progettuale, effettuare le scelte tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la corretta erogazione dei servizi, elaborare e proporre alla Giunta dell'Unione i piani strategici da approvare;
   c. Amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
   d. Amministrare il budget investimenti programmati;
   e. Rappresentare il punto di riferimento unico per l'Unione in ambito Community Network Emilia-Romagna.
3) Tutte le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alla governance, al coordinamento, nonché all'ideazione progettuale a garanzia della coerenza complessiva delle azioni, possono essere affidate in outsourcing.

ART. 3 - GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE

1) Il CED sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;
2) Il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze, avendo attenzione a quanto disposto nella convenzione CN-ER e considerando in via prioritaria il consolidamento dei sistemi presso il Data Center regionale.

ART. 4 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

1) Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovra comunale dovranno avere come obiettivi principali:
   a. il consolidamento del patrimonio informativo territoriale;
   b. l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione;
   c. Il rafforzamento del ruolo dell'Unione come interlocutore unico in materia di informazione territoriale.
2) Un primo e non esaustivo elenco di attività da prevedersi è il seguente:
   a. utilizzo ed aggiornamento del Database Topografico Regionale relativamente ai livelli di competenza comunale;
   b. elaborazione e georeferenziazione di banche dati per arricchire il patrimonio informativo territoriale;
   c. gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali
   d. Catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso;
   e. Pubblicazione di strumenti urbanistici;
   f. raccolta ed organizzazione di dati, informazioni, notizie relative al catasto regionale delle infrastrutture di rete, nonché alla disponibilità di siti funzionali all'evoluzione delle reti a banda larga ed ultra larga;
3) A livello organizzativo si costituisce, all'interno del SIA, una unità preposta al Sistema Informativo Territoriale.

ART. 5 - TRASVERSALITA' DEI SIA

1) Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione; conseguentemente gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle diverse funzioni verticali e la responsabilità della loro corretta implementazione sono in capo al SIA, mentre rimane in capo alla singola funzione la responsabilità dei contenuti e delle funzionalità tematiche.

2) Le modalità con cui i vari settori dell'Unione si avvalgono dei servizi del SIA debbono essere indicate anche nelle singole convenzioni di filiera.

Art. 6 TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1) Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2) Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3) I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
4) L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5) L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
6) L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
7) L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da un disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 7 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e seguenti della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 13. L'attuazione degli interventi potrà avvenire gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. Per il corretto svolgimento delle attività i Comuni si impegnano a:
   - garantire l'accesso dei tecnici dell'Unione ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;
   - provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i comuni stessi;
4. In relazione alle materie oggetto del presente conferimento gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono

essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.
9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

Art. 8 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o della soppressa Comunità Montana dell'Appennino Piacentino e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 7, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
8. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti

organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
9. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art 7, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni e dell'Unione.
2. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
   - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione, fatto salvo il primo anno di attivazione della convenzione;
   - il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
4. Il bilancio del servizio sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio di servizio annuale di previsione del servizio viene approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento approvate. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne daranno comunicazione ai Comuni interessati i quali apporteranno le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci comunali previa concertazione e fatta salva la disponibilità finanziaria. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni di bilancio che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni come decise in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.
5. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare semestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.
6. Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.
7. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 11 della presente convenzione.
8. Le spese del servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
9. I comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza semestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11.
10. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà in relazione agli abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento del bilancio di previsione (art. 51 statuto).
11. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza

semestrale

12. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Art. 10 - SEDE

1. La sede del servizio è a Bobbio, così come definita in via amministrativa dalla Giunta dell'Unione.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente *(che funga da interfaccia unico tra Comune e gestione sovracomunale)*, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 11 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati

(compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 12 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1.Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma 5, della L.R. 21/2012 e successive modificazioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 13 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° aprile 2014 ed ha durata quinquennale, come previsto dall'art. 8dello Statuto dell'Unione dei Comuni.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 14 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo

all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART . 15 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2.L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART.16 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 17 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al D.P.R. 131/86.

ART. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art. 60 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore presso la soppressa Comunità Montana dell'Appennino Piacentino.
2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia n. 832 del 30/04/2010.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BOBBIO	(Marco Rossi)	
IL SINDACO DEL COMUNE DI CERIGNALE	(Massimo Castelli)	
IL SINDACO DEL COMUNE DI COLI	(Massimo Poggi)	
IL SINDACO DEL COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA	(Ettore Bossini)	
IL SINDACO DEL COMUNE DI OTTONE	(Giovanni Piazza)	
IL SINDACO DEL COMUNE DI PIOZZANO	(Bruno Repetti)	
IL SINDACO DEL COMUNE DI TRAVO	(Lodovico Albasi)	
IL SINDACO DEL COMUNE DI ZERBA	(Claudia Borrè)	Claudia Borrè
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA	(Massimo Castelli)	

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA
(Gian Paolo Maserati)

UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA * BOBBIO

lepidaspa

Convenzione per il conferimento all'Unione della gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione

Nota accompagnatoria

Introduzione

Regione Emilia-Romagna in questi ultimi anni, con i Programmi di riordino territoriale, si è posta l'obiettivo di definire ed attuare misure innovative sia per il contenimento delle spese degli Enti locali che per superare le sovrapposizioni tra diversi livelli di governo locale.

La L.R. 21 del 21 dicembre 2012 (e sue modificazioni) recepisce e declina per il nostro territorio quanto previsto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con l. n. 122/2010, art. 14, commi 25-31, d.l. n. 78/2010) da ultimo modificato dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 in tema, tra gli altri, di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, estendendone l'obbligatorietà anche sopra le soglie di popolazione contemplate dalla normativa nazionale (3.000 abitanti in montagna, 5.000 in pianura) ad esclusione dei Comuni Capoluogo.

Tra di esse è dato particolare rilievo alla gestione dei sistemi informativi e delle tecnologie dell'informazione (art. 7 comma 3), in quanto esplicitamente prevista come obbligatoria per tutti i Comuni. Con questa scelta, Regione Emilia-Romagna ha voluto ribadire la centralità della gestione associata dell'informatica come fattore abilitante una corretta governance istituzionale, nonché come elemento imprescindibile per poter definire, e poi attuare, le strategie del proprio territorio verso una vera amministrazione digitale, perseguendo l'obiettivo di un "modello integrato" che prevede la federazione delle proprie infrastrutture ICT al fine di realizzare servizi integrati mediante regole e prassi condivise.

Perché una nuova convenzione

La bozza di convenzione è stata redatta nell'ambito dell'apposito tavolo sul riordino territoriale previsto dalla L.R. 21/2012 per consentire alle Unioni di avere un testo condiviso da approvare nei propri consigli per esercitare la gestione condivisa dell'ICT e delle tecnologie dell'informazione attraverso la costituzione di un Sistema Informatico Associato (di seguito SIA).

Una revisione del documento, rispetto alla precedente versione, si è resa necessaria per adeguarla sia alle nuove disposizioni della normativa Regionale, sia alle indicazioni previste nella Nuova Convenzione Community Network Emilia-Romagna e nel Modello di Amministrazione Digitale, in approvazione presso tutti gli Enti del territorio.

cn-er

Il testo è volutamente molto descrittivo e prescrittivo, rappresenta infatti l'optimum a cui una Unione deve tendere, avendo presente che l'evoluzione verso una PA veramente interconnessa, interoperabile e cooperativa, rappresenta ormai un percorso inevitabile, in questo momento storico in cui gli utenti, sistema produttivo in primis, necessitano più che mai di una PA realmente efficiente.

Come per le altre di settore, l'adozione della presente convenzione, e la realizzazione di quanto previsto, rappresentano il presupposto per poter ottenere i rispettivi contributi correnti nell'ambito dei futuri Programmi di riordino territoriale.

I contenuti

Il SIA rappresenta lo strumento tecnico-organizzativo necessario per gestire in maniera integrata e coordinata tra l'Unione ed i propri Comuni le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione, consentendo inoltre all'Unione stessa di svolgere il proprio doppio ruolo di "snodo" fondamentale tra le esigenze dei propri Comuni e le strategie del livello Regionale, e di "nodo" della rete (il "Sistema informativo integrato regionale" previsto dalla L.R. 11/2004).

L'articolo 1 chiarisce in senso generale cosa si intende per SIA: "*Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, conformemente con il Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna, garantendo all'unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete)*".

Le attività specifiche sono poi dettagliate nel successivo **art. 2**, la prima parte del quale è relativa agli obiettivi strategici ed al governo del SIA, con la seconda invece più incentrata sulla sua operatività.

E' da sottolineare lo spirito generale della convenzione: il "governo" dell'ICT rimane in capo all'Unione, la quale può avvalersi di strutture esterne per la gestione tecnologica (**art. 2 comma 3**).
Anche in questa bozza di convenzione, come in quella redatta nel 2009 e già adottata da diverse Unioni in questi ultimi anni, permane la differenziazione tra SIA, che comprende anche il livello organizzativo, ed il CED, che ne rappresenta esclusivamente lo zoccolo infrastrutturale strumentale (**art. 3**).

L'art.4 si sofferma sul Sistema Informativo Territoriale (SIT), ossia quell'insieme di strumenti e di competenze che, appoggiandosi sull'infrastruttura del SIA, diventano necessari per gestire il patrimonio informativo relativo al dato territoriale, in continua relazione con il settore urbanistico dell'Ente (o degli Enti, qualora non sia una funzione conferita in Unione).

Si è deciso di esplicitare il SIT, estrapolandolo dalla più generale funzione di SIA, per sottolinearne l'importanza in un contesto (quello della CN-ER e del MAD, ma anche quello più in generale dell'ICT) in cui il dato territoriale sta assumendo sempre più un ruolo centrale (si pensi a tutto ciò che al giorno d'oggi può e in certi casi deve essere georeferenziato nel mondo dell'edilizia o della fiscalità). Il SIT, benché possa essere visto più come una filiera verticale, si pone come una funzione trasversale di base che richiede però uno strato maggiore di competenze specifiche, non sempre presenti all'interno dei SIA e quindi da prevedere appositamente, e che si porta dietro anche una maggiore complessità tecnologica.

Nell'art. 5 viene sottolineato il ruolo "basico" del SIA rispetto alle varie verticalizzazioni di filiera, le quali si avvalgono di esso per la parte informatica: al SIA è in capo la gestione dell'infrastruttura, ai singoli settori la produzione e gestione delle informazioni. Il SIA non è responsabile dei contenuti.

L'art.6 infine si sofferma sul tema della sicurezza dei dati e sulla privacy, partendo dal presupposto che in una rete, quale è la CN-ER, per garantire la sicurezza della stessa bisogna garantire quella di ogni singolo Ente.